

Comune di Pogliano Milanese Area Urbanistica

Responsabile di area:

arch, Ferruccio Migani

mail: ferrucciomigani@poglianomilanese.org

Responsabile di procedimento:

geom. Alberto Guarnieri

mail: albertoguarnieri@poglianomilanese.org

Prot. n. 3H
Del 03-01-2014

Ingiunzione n. \triangle

Del 03-01. 201/h

INGIUNZIONE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Premesso che

In data 11.12.2013 prot.12318 l'ufficio ha comunicato alla sig.ra Murdà Simona nata a Vibo Valentia (VV) il 19.12.1984 Cod. Fisc. MRD SMN 84T59 F537K e residente a Nerviano (MI) in Via Privata La Guardia n. 23:

in qualità di utilizzatrice

e per opportuna conoscenza a C.C.A. – Centro Canciani Assicurazioni S.r.l. con sede a Pogliano Milanese in Via Garibaldi n.51.

in qualità di proprietà

dell'unità commerciale posta al piano terra di uno stabile posto in P.zza XXV Aprile n.1 a Pogliano Milanese (fg.1 mapp.1103 sub.3)

AVVIO DI PROCEDIMENTO ART.7 L.241/90 E S.M.I.

Finalizzato all'emissione di sanzione amministrativa per violazione dell'art.23 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", riguardante lo stato dei luoghi rilevato in data 04.12.2013 da competente personale dell'Ufficio Tecnico, il cui esito è quello di seguito riportato:

Durante la visita di sopralluogo è stata condotta un'ispezione all'interno della struttura e precisamente nella zona inerente il nucleo servizi igienici per disabili.

Giunti sul posto, è stato possibile riscontrare la presenza di un servizio igienico per disabili a pianta rettangolare avente dimensioni di cm. 180 x 170 ca., regolarmente disimpegnato, illuminato, aerato e riscaldato, ma carente delle seguenti caratteristiche:

porta di accesso con apertura verso l'esterno o scorrevole;

corrimano orizzontale su porta;

corrimano laterale a ribalta posizionato non correttamente;

corrimano verticale controventato;

specchio fissato tra cm. 90 e cm 170.

Il tutto come disposto dall'art. 5.4 della L.R. 06/1989, dagli artt. 8 e 15 del D.P.R. 503/1996 e dagli artt. 4.1.6. – 8.1.6. – 4.4 – 4.5 del D.M. 236/1989.

Comune di Pogliano Milanese

I - 20010 piazza Volontari Avis Aido, 6 www.poglianomilanese.org

Provincia di Milano codice fiscale 86502140154

codice fiscale 86502140154 mail: info@poglianomilanese.org

partita IVA 04202630150 centralino: 02.939.644.1

Area Urbanistica

tel. 02/939644.25 - 49

fax 02/939644.48

Orari: da lunedì a venerdi dalle 08:45 alle 11:45

da lunedi a venerdi dalle 08:45 alle 11:45 Lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:00

Sabato

dalle 9:00 alle 11:00 (solo sportello)

Preso atto

che entro i termini procedimentale la sig.ra Murdà Simona presentava in data 18.12.2013 prot. 12576 un riscontro scritto contenente le osservazioni prodotte ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m. e i., che di seguito di riassumono:

OSSERVAZIONI RICEVUTE IN DATA 18.12.2013 PROT.12576:

la sig.ra Murdà Simona dichiara:

- di essere titolare dell'attività commerciale denominata "Vittorio Vini Sfusi Paesani" e che detta attività è sita in P.zza XXV Aprile n. 1 a Pogliano Milanese;
- di aver trasmesso in data 03.10.2013 al SUAP del Comune di Pogliano Milanese una SCIA per la modifica dell'attività produttiva finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande collegata all'attività già insediata di vendita di vino sfuso in bottiglia;
- che prima dell'attività in parola vi era insediata un'attività di natura commerciale e che la stessa non è stata ritenuta non conforme;
- LA SCIA presentata non prevedeva l'esecuzione di opere comportanti attività edilizia ma solo modifiche ad attrezzature e arredamenti;
- Il bagno, oggetto di sopralluogo, ha caratteristiche dimensionali adatte all'uso di persone disabili. Detto bagno è stato oggetto di modifiche migliorative, in particolare la sostituzione di apparecchiature sanitarie ed altre opere che non risultavano eseguite al momento del sopralluogo: maniglie, specchio, apertura verso l'esterno (della porta). Si sostiene che dette opere eseguite non rientrano nella definizione di attività edilizia, ma si aggiunge subito dopo che rientrano nella categoria della "manutenzione ordinaria", che detta attività "edilizia" non è soggetta né a comunicazione né a sanzione amministrativa;
- In merito alla normativa regionale e nazionale circa il superamento delle barriere architettoniche si afferma che ... "peraltro" "a volte" "contraddittoria" ... e che è da applicarsi solo ai casi di nuova costruzione e ristrutturazione e non anche nel caso di interventi manutentivo, come nel caso in parola; talché, viene affermato da parte osservante, che è espressione "ricorrente" del legislatore il termine "è consigliabile" nell'ambito di applicazione della normativa specifica;
- Nel merito di quanto osservato dall'Ufficio Tecnico si osserva che:
 - Il servizio igienico è regolarmente disimpegnato;
 - Le opere rilevate non sono da iscrivere agli interventi di cui al secondo comma dell'art.31 del TU DPR 380/2001 e s.m. e i.;
 - Sono state indicate dall'ufficio tecnico "irregolarità" di natura edilizia ed urbanistica quali: servizio igienico privo di porta apribile verso l'esterno, corrimano a ribalta posizionato in modo scorretto, corrimano verticale controventato, specchio fissato tra 90 e 170 cm, riferimento alle normative regionali e statali;
- Viene comunicato che il D.L. n.70/2011 ha introdotto una procedura di sanatoria "ex lege" per difformità contenute nel limite del 2% delle misure progettuali. Detta nuova disposizione legislativa ha prodotto l'aggiunta all'art.34 del TU DPR 380/2001 del comma 2ter, che esclude nel caso in esame si sostanzi un abuso di parziale difformità dal titolo abilitativo originario per violazione di: altezza, distacchi, cubature o superficie coperta che non eccedano per singola u.i. il 2% delle misure progettuali. Si osserva pertanto che il legislatore riconosce una soglia di tolleranza rispetto alle misure progettuali entro il quale (2%) l'intervento edilizio può considerarsi ancora conforme al progetto originario, senza che si debbano applicare le sanzioni di cui all'art.34 TU DPR 380/2001 e s.m. e i.;

Pertanto a seguito di quanto indicato in termini di osservazioni la sig.ra Murdà Simona conclude che in riferimento all'art. 5 comma 1 della L.217/1983 detta norma "pare" abrogata e pertanto invita gli uffici a valutare e verificare l'applicazione della validità. Altresì l'osservante aggiunge che detta sanzione non sia nemmeno applicabile in quanto le irregolarità riscontrate non hanno carattere edilizio e di entità marginale.

Ritenuto

voler controdedurre con il presente provvedimento le sopra richiamate osservazioni:

CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO TECNICO:

- Si prende atto che la sig.ra Murdà Simona è titolare dell'attività commerciale denominata "Vittorio –
 Vini Sfusi Paesani" e che detta attività è sita in P.zza XXV Aprile n. 1 a Pogliano Milanese;
- Si prende atto che la sig.ra Murdà Simona ha trasmesso in data 03.10.2013 al SUAP del Comune di Pogliano Milanese una SCIA per la modifica dell'attività produttiva finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande collegata all'attività già insediata di vendita di vino sfuso in bottiglia;
- La norma opposta dall'Ufficio, nel caso in parola, non fa esclusivo riferimento alle sole attività indicate solo all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 ma anche a tutti gli altri pubblici esercizi tra i quali l'ufficio non può non far ricomprendere anche quello in parola. Pertanto l'Ufficio non ritiene rilevante/utile la supposta abrogazione della L.217/1983 alla quale l'avvio di procedimento non fonda la motivazione per l'irrogazione della sanzione;
- Si prende atto che la SCIA indicata dall'osservante non riguarda opere comportanti attività edilizia;
- Si prende atto che il bagno in parola per quanto dichiarato avrebbe le caratteristiche dimensionali per l'uso da parte di disabili. Si evidenzia che l'ufficio nell'avvio di procedimento non ha rilevato la mancanza delle caratteristiche dimensionali. Si prende altresì atto delle opere migliorative apportate ed in particolare, la sostituzione di apparecchiature sanitarie;
- L'Ufficio rileva che indipendentemente da una classificazione delle opere in parola (manutenzione
 ordinaria o straordinaria) i rilievi mossi dall'Ufficio si riferiscono all'applicazione della normativa circa
 il superamento della barriere architettoniche ed in particolare ai casi di infrazione che sostanziano
 l'azione amministrativa, prevista per legge, per l'irrogazione della sanzione che pertanto è atto dovuto;
- La normativa circa il superamento delle barriere architettoniche è cosiddetta "materia concorrente" tra Stato e Regione. La verifica deve essere condotta con riferimento ad entrambe le norme, quella statale e quella regionale, garantendo il rispetto della norma maggiormente restrittiva nel caso di norme conocorrenti. Nel caso in esame altresì trattasi di raggiungere una finalità ben indicata dal legislatore: la "non discriminazione", che l'ufficio ritiene debba essere raggiunta in termini di rispetto sia della normativa nazionale sia della normativa regionale. Nel caso in esame la normativa regionale, prevede, tra l'altro, l'obbligo di apertura verso l'esterno della porta di accesso al bagno destinato a persona disabile. Si fa presente che detta norma non risultava rispettata durante il sopralluogo eseguito dall'Ufficio;
- L'ufficio a corredo e miglior chiarimento di quanto opposto nell'avvio di procedimento ritiene che a seguito della presentazione della SCIA del 03.10.2013 vi sia, a tutti gli effetti di leggé, un'assunzione di responsabilità che il legislatore individua in forma esclusiva al "segnalante". Sono demandate agli enti di controllo tra cui v'è anche il Comune i controlli ex post alle disposizioni normative (anche quelle regionali) e regolamentari;
- La normativa di cui la D.L. 70/2011 che introduce modifiche al TU DPR 380/2001 introduce i casi di cui al comma 2 ter aggiunto all'art. 34 del TU DPR 380/2001 che come osservato riguardano le seguenti fattispecie: violazioni di altezza, distacchi, cubature o superficie coperta. Si ritiene che nessuna delle fattispecie indicate dal legislatore fanno riferimento alla normativa circa il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto l'Ufficio non ritiene pertinente il riferimento legislativo invocato da parte osservante;

Per quanto detto e osservato in forma di controdeduzioni ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m. e i.

IRROGA

a carico della sig.ra Murdà Simona nata a Vibo Valentia (VV) il 19.12.1984 Cod. Fisc. MRD SMN 84T59 F537K e residente a Nerviano (MI) in Via Privata La Guardia n. 23;

in qualità di utilizzatrice

la sanzione pecuniaria pari ad €.516,46 (€.Cinquecentosedicimila/46) per violazione dell'art. 23 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

COMUNICA

Che il versamento della sanzione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni a far tempo dal ricevimento della presente presso la Tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano Agenzia 1257 – Via Mons. Paleari n. 48 Pogliano Milanese – IBAN: IT 46 H 05584 33600 000000028220.

Copia della ricevuta di versamento della sanzione dovrà essere depositata presso lo scrivente ufficio per avvenuto rispetto della sanzione comminata.



DISPONE

La notifica della presente alla sig.ra Murdà Simona nata a Vibo Valentia (VV) il 19.12.1984 Cod. Fisc. MRD SMN 84T59 F537K e residente a Nerviano (MI) in Via Privata La Guardia n. 23;

in qualità di utilizzatrice

e per opportuna conoscenza a C.C.A. – Centro Canciani Assicurazioni S.r.l. con sede a Pogliano Milanese in Via Garibaldi n.51.

in qualità di proprietà

dell'unità commerciale posta al piano terra di uno stabile posto in P.zza XXV Aprile n.1 a Pogliano Milanese (fg.1 mapp.1103 sub.3)

e la trasmissione della presente per opportuna conoscenza:

- Alla Polizia Locale c/o Sede: per gli aspetti legati alla vigilanza di cui al TU-DPR 380/2001;
- All'Area Economica-Finanziaria ai fini delle procedure per l'iscrizione a ruolo della somma eventualmente non versata a titolo di sanzione decorso infruttuosamente il termine sopra riportato.

DEMANDA

A proprio personale dell'ufficio tecnico la verifica dell'ottemperanza di quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento datato 11.12.2013 prot.12318 eni successivi 15 (quindici) giorni dall'emissione del presente provvedimento ai fini della conclusione del procedimento regolarmente avviata nei confronti dei soggetti in indirizzo.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ingiunzione è esperibile, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi della legge n. 1034 del 1971, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi/del Dpr n. 1199 del 1971.

nsabile dell'Ayea Urbanistica Eth. Ferruccie Migani)

Pogliano Milanese, 02.01.2014

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente è stata notificata in data	
Alla persona in indirizzo OPPURE a mani del Sig	
IL RICEVENTE	IL MESSO COMUNALE



-

•

•